



COMUNE DI JESI
Area Servizi Tecnici

Servizio Assetto del Territorio e Tutela Ambientale

**Regolamento tecnico per l'esecuzione delle attività di
accertamento ed ispezione degli impianti termici degli edifici, ai
sensi del D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii., del D.P.R. 74/2013 e della Legge
Regione Marche del 20 aprile 2015 n° 19 e ss.mm.ii.**

SOMMARIO

ART. 1	CONTROLLI E MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI	3
Art. 1.1	Oggetto e finalità	
Art. 1.1.1	Premessa	
Art. 1.1.2	Oggetto delle attività di controllo	
Art. 1.1.3	Esecuzione dei controlli	
Art. 1.2	Riferimenti legislativi e normativi	
Art. 1.3	Definizioni	
Art. 1.4	Ambito di applicazione	
Art. 1.5	Obblighi del responsabile dell'impianto termico	
Art. 1.6	Obblighi del terzo responsabile dell'impianto termico	
Art. 1.7	Obblighi del manutentore	
Art. 1.8	Obblighi del conduttore	
ART. 2	LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE (DAM)	8
Art. 2.1	Ambito della dichiarazione di avvenuta manutenzione	
Art. 2.2	Modalità di invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione	
ART. 3	IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE)	8
Art. 3.1	Ambito dei controlli di efficienza energetica	
Art. 3.2	Tempistiche dei controlli di efficienza energetica	
Art. 3.3	Modalità e tempistica di invio dei rapporti di efficienza energetica	
ART. 4	LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE PER GLI IMPIANTI TERMICI	10
Art. 4.1	Ambito di applicazione	
Art. 4.2	Esiti dell'accertamento della DAM e provvedimenti conseguenti	
Art. 4.3	Esiti dell'accertamento dei RCEE e provvedimenti conseguenti	
ART. 5	ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI	11
Art. 5.1	Finalità delle ispezioni	
Art. 5.2	Programmazione delle ispezioni	
Art. 5.3	Modalità di preavviso delle ispezioni	
Art. 5.4	Modalità di esecuzione delle ispezioni	
Art. 5.5	Verifiche da effettuare sull'impianto	
Art. 5.6	Anomalie riscontrate durante l'ispezione	
Art. 5.6.1	Anomalie amministrative	
Art. 5.6.2	Anomalie tecniche (anomalie inerenti difformità di esercizio dell'impianto termico)	
Art. 5.6.3	Anomalie che possono determinare condizioni di pericolo	
Art. 5.7	Adeguamento delle anomalie riscontrate	
Art. 5.7.1	Anomalie amministrative	
Art. 5.7.2	Anomalie tecniche correlate al rendimento energetico dell'impianto termico	
Art. 5.7.3	Anomalie tecniche correlate a difformità di esercizio diverse dal rendimento energetico dell'impianto termico	
Art. 5.7.4	Anomalie che possono determinare condizioni di pericolo	
Art. 5.8	Ispezioni con oneri a carico del responsabile di impianto	
Art. 5.9	Impianti termici o generatori disattivati	
Art. 5.10	Impianto termico non presente a catasto o assenza di impianto termico	
Art. 5.11	Contestazioni e rifiuto a firmare il verbale	
Art. 5.12	Procedura di riscossione degli oneri di ispezione	
Art. 5.13	Requisiti per ispettori appartenenti ad organismi esterni	
ART. 6	CHIUSURA FORZATA DELL'IMPIANTO	22
ART. 7	CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	22
ART. 8	NORMA FINALE	23
ART. 9	ALLEGATI	23

ART. 1 CONTROLLI E MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 1.1 Oggetto e Finalità

Art. 1.1.1 Premessa

Il presente Regolamento, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412 e ss.mm.ii. (nel seguito D.P.R. n. 412/1993), nonché di quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 (nel seguito rispettivamente D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006) e del D.P.R. 16.04.2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. n. 74/2013) nonché dal D.M. 10 febbraio 2014, e della Legge Regione Marche del 20.04.2015 n° 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” e ss.mm.ii. (nel seguito Legge Regionale), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici, riguardanti lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici.

Art. 1.1.2 Oggetto delle attività di controllo

In particolare il presente Regolamento disciplina le procedure, le modalità ed i termini per l'esecuzione degli accertamenti documentali e delle ispezioni in campo sugli impianti termici da effettuarsi su tutto il territorio di competenza del Comune di Jesi (nel seguito Autorità competente) in relazione a:

- l'effettivo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici, degli impianti termici civili destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel seguito indicati con la dicitura “impianti termici”, in osservanza degli adempimenti stabiliti dalla Legge Regionale;
- la promozione del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
- la rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità alle caratteristiche tecniche di cui alla suddetta normativa e alle pertinenti norme UNI.

Art. 1.1.3 Esecuzione dei controlli

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge Regionale, il Comune di Jesi effettua le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici tramite il soggetto esecutore Aset S.p.A. ai sensi di quanto statuito con delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 30 marzo 2017 e secondo le modalità di cui al contratto di partenariato pubblico-pubblico del 12 giugno 2017. Per Aset S.p.A. risulta essere verificata la qualifica e l'indipendenza secondo quanto riportato nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013. Il soggetto esecutore svolgerà tutte le attività di competenza del Comune di Jesi attribuitegli dalla normativa di settore, con espressa esclusione dell'attività sanzionatoria di legge.

L'autorità competente e il soggetto esecutore concordano inoltre che tutte le reciproche comunicazioni utili e necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, dovranno essere inviate via PEC ai seguenti destinatari:

per il Comune di Jesi, al Sindaco e all'ufficio competente via PEC

PEC: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

per Aset S.p.A. al Legale Rappresentante e all'ufficio competente via PEC

PEC: info@cert.asetservizi.it

Art. 1.2 Riferimenti legislativi e normativi

La normativa di riferimento per l'attività di accertamento, ispezione e controllo sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici è di seguito elencata:

- Legge 06/12/1971, n. 1083 recante “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- D.P.R. 26 agosto 1993, N. 412 recante “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale 6 agosto 1994 recante Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 recante Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- Legge 1 marzo 2002, n. 39 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2001;
- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 29 Dicembre 2006 n. 311 recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 contenente i modelli di libretto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/13;
- Legge Regione Marche del 20.04.2015 n° 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” e ss.mm.ii. – di seguito “Legge Regionale”;
- Decreto Dirigenziale Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, gas ed Idrocarburi n° 61/EFR del 04.06.2015 “Approvazione modelli”;
- Decreto Dirigenziale Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, gas ed Idrocarburi n° 108/EFR del 01/10/2015 “L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”. Proroga al 31/12/2015 termine invio Dichiarazioni Avvenuta Manutenzione relative alle manutenzioni del periodo 01/01/2015 – 30/11/2015.”;
- Decreto Dirigenziale Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, gas ed Idrocarburi n° 148/EFR del 29/12/2015 “L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”. Proroga al 31/12/2015 termine invio Dichiarazioni Avvenuta Manutenzione relative alle manutenzioni del periodo 01/01/2015 – 31/05/2016.”;
- Legge Regione Marche 4 luglio 2017 n° 21 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015 n° 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”
- Decreto Dirigenziale Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, gas ed Idrocarburi n° 99/EFR del 31/07/2017 “L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”. Approvazione integrazione

modello di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015.”

Quanto indicato nel presente articolo è integrato da ulteriori norme tecniche di riferimento, qui non specificate, a titolo indicativo e non esaustivo norme CIG e UNI.

Art. 1.3 Definizioni

Le principali definizioni inerenti l'attività di ispezione e controllo sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici sono attualmente stabilite dalla normativa vigente sopra richiamata.

Per l'applicazione del presente regolamento si riportano in allegato le definizioni contenute:

- nell'articolo 2, comma 1 del d.lgs.192/2005 e ss.ii.mm. (Allegato 1.A allegata al presente regolamento);
- nell'allegato A del d.lgs.192/2005 e ss.ii.mm. (Allegato 1.B allegata al presente regolamento);
- nell'allegato 1 della Legge Regionale (Allegato 1.C allegata al presente regolamento).

Quanto indicato al presente articolo è integrato dalle ulteriori definizioni e note riportate nella normativa vigente, nonché da successive modifiche intervenute con legge o regolamento statale o regionale che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

Art. 1.4 Ambito di applicazione

Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo dell'efficienza energetica, come stabilito dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. 74/2013 , tutti gli impianti termici individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata, così come definiti all'art. 1, comma f) del D.P.R. 412/1993 ed all'art. 2, comma 1, l -tricies) del D.Lgs. 192/2005.

Come previsto dall'art 6 delle Legge Regionale, sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;
- b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale in uno dei due servizi, non minore di 12 kW.

Art. 1.5 Obblighi del responsabile dell'impianto termico

Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 dello stesso d.p.r.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);

- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo e manutenzione e di controllo dell'efficienza energetica che il manutentore compila rispettivamente al termine dei controlli di cui alla lettere d) ed e);
- g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al successivo articolo 2.1 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;
- h) conservare, compilare e sottoscrivere per presa visione, quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto e in particolare:
 - 1) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. n. 37/2008;
 - 2) una copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione che il manutentore o installatore ha l'obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;
 - 3) copia del rapporto di prova dell'impianto termico, che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di un'eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - 4) il libretto di impianto;
 - 5) i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto;
- i) redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - 1) la scheda identificativa dell'impianto;
 - 2) la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
 - 3) nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- j) compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - 1) la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale;
 - 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'articolo 8, commi 18 e 21 della Legge Regionale;
 - 3) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'articolo 8, commi 19 e 20 della Legge Regionale;
- k) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui al successivo art 5, firmando per presa visione il rapporto che l'ispettore compila al termine del controllo. In caso di delega di responsabilità a un terzo con la disciplina e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.P.R. n. 74/2013, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina o revoca del terzo responsabile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della Legge Regionale.

Art. 1.6 Obblighi del terzo responsabile dell'impianto termico

Il terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio, subentra nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario od occupante, descritti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) dell'art 1.5 del presente regolamento;

- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'articolo 4 della Legge Regionale;
- c) predisporre e inviare al soggetto esecutore, entro dieci giorni lavorativi, la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore, entro due giorni lavorativi, eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati, debitamente aggiornati.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore ai 350 kW, la mancanza dei requisiti di cui al precedente comma rende nulla a tutti gli effetti la delega di terzo responsabile.

Art. 1.7 Obblighi del manutentore

Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell'impianto a eseguire i controlli come definiti alla lettera j) dell'art 1.3 del presente regolamento e le manutenzioni come definite alle lettere t), u) e v) dello stesso articolo. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
- d) al termine delle operazioni di controllo o manutenzione, redigere in più copie e firmare il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione, inviandone entro trenta giorni una copia ad Aset S.p.A.: una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore, quando richiesto, e una trattenuta. Nei modelli di rapporto di controllo il manutentore deve tra l'altro annotare nel campo osservazioni le manutenzioni effettuate e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Nello stesso modello il manutentore deve riportare anche la data prevista per il successivo intervento;
- e) dichiarare in forma scritta all'utente o committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi e utilizzando i modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente:
 - 1) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - 2) con quale frequenza le operazioni di cui al numero 1) vanno effettuate.

La dichiarazione di cui alla lettera e), sottoscritta dal responsabile d'impianto, deve essere inviate anche al soggetto esecutore.

Art. 1.8 Obblighi del conduttore

Il conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW, secondo quanto previsto dall'articolo 287 del D.Lgs. n. 152/2006. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- 1) eseguire le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- 2) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

ART. 2 LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE (DAM)

Art. 2.1 Ambito della dichiarazione di avvenuta manutenzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art 4 comma 4 della Legge Regionale, per gli impianti con generatori di calore a fiamma alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, per i quali per la manutenzione periodica sia prevista una frequenza uguale o inferiore a due anni, il manutentore, a metà del periodo indicato nella tabella 1 - allegato 3 della Legge Regionale – riportata in allegato al presente regolamento, relativa all'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, trasmette al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall'effettuazione della manutenzione e senza costi aggiuntivi per il responsabile di impianto, una dichiarazione di avvenuta manutenzione (nel prosieguo DAM) conforme alla specifica modulistica approvata con decreto Regione Marche n° 99/EFR del 31.07.2017.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 4 comma 4 della Legge Regionale la dichiarazione di avvenuta manutenzione viene inviata da parte del manutentore o del terzo responsabile al soggetto esecutore anche nel caso di impianti di nuova installazione o di loro ristrutturazione, entro trenta giorni dalla avvenuta compilazione delle stessa.

Art. 2.2 Modalità di invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione

Il manutentore o il terzo responsabile trasmette una copia della DAM al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall'esecuzione della manutenzione.

La trasmissione può essere effettuata per via cartacea mediante raccomandata a/r, a mezzo PEC o in modalità telematica accedendo al portale "Impianti termici" del soggetto esecutore, secondo le modalità rese disponibili e comunicate dallo stesso, o alternativamente, al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici degli edifici (di seguito CURMIT) successivamente alla sua avvenuta attivazione.

Trasmettendo i dati di cui al presente paragrafo all'amministrazione competente, il manutentore e il responsabile di impianto rispettivamente autorizzano, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), la stessa al trattamento degli stessi dati per le finalità previste dal D.P.R. 74/2013 e dalla Legge Regionale.

ART. 3 IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE)

Art. 3.1 Ambito dei controlli di efficienza energetica

I controlli di efficienza energetica di cui all'art 4 comma 6 delle Legge Regionale, sono obbligatori per gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;

b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

I limiti degli intervalli di cui sopra sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto termico.

Per singoli apparecchi con potenza inferiore ai suddetti valori limite non si compilano i rapporti di efficienza energetica né si procede agli accertamenti ed ispezioni di cui alla Legge Regionale. L'operatore abilitato incaricato della manutenzione degli impianti termici, al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo di efficienza energetica (nel prosieguo RCEE), conforme ai modelli approvati con decreto della Regione Marche n° 61/EFR del 04.06.2016 ed eventuali successivi aggiornamenti e/o modifiche in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione.

In adempimento alle disposizioni individuate dalla Regione Marche, per assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici nonché per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione da parte del responsabile di impianto del contributo economico stabilito dalla Legge Regionale. L'attestazione dell'avvenuta corresponsione di detto contributo, è data dall'apposizione di un segno identificativo sul RCEE al momento della relativa trasmissione al soggetto esecutore secondo la cadenza di cui alla tabella 1 - allegato 3 della Legge Regionale allegata al presente regolamento.

I manutentori acquisiscono previo accreditamento e registrazione sul portale informatico del soggetto esecutore o su piattaforma CURMIT successivamente alla sua avvenuta attivazione, e con le modalità indicate a seconda dei casi specifici, il segno identificativo da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica. Il segno identificativo fornito dal manutentore, viene acquisito per conto del proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente al manutentore senza l'applicazione di costi aggiuntivi.

I valori dei segni identificativi sono riportati nella tabella 2 - allegato 7 della Legge Regionale allegata al presente regolamento e sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti.

Art. 3.2 Tempistiche dei controlli di efficienza energetica

I controlli di efficienza energetica di cui all'art. 4 comma 6 della Legge Regionale sono svolti secondo le tempistiche di cui alla tabella 1 - allegato 3 della Legge Regionale riportata in allegato al presente regolamento e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo.

Art. 3.3 Modalità e tempistica di invio dei rapporti di efficienza energetica

Il controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 del D.P.R. 74/2013 secondo le scadenze riportate nella tabella 1 - allegato 3 della Legge Regionale allegata al presente regolamento e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo.

Il manutentore o il terzo responsabile trasmette una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall'esecuzione del controllo stesso.

La trasmissione può essere effettuata per via cartacea mediante raccomandata a/r, a mezzo PEC o in modalità telematica accedendo al portale "Impianti termici" del soggetto esecutore, secondo le modalità rese disponibili e comunicate dallo stesso, o alternativamente, al CURMIT successivamente alla sua avvenuta attivazione.

Trasmettendo i dati di cui al presente paragrafo all'amministrazione competente, il manutentore e il responsabile di impianto rispettivamente autorizzano, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), la stessa al trattamento degli stessi dati per le finalità previste dal D.P.R. 74/2013 e dal regolamento regionale.

ART. 4 LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE PER GLI IMPIANTI TERMICI

Art. 4.1 Ambito di applicazione

La fase di accertamento documentale, riguarda tutti i RCEE e le DAM pervenuti al soggetto esecutore.

Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del RCEE è sostitutivo dell'ispezione.

La procedura di accertamento può essere effettuata mediante sistemi informatici automatizzati per selezionare gli RCEE che devono essere sottoposti ad un controllo approfondito.

L'accertamento documentale consiste nella verifica effettuata dal soggetto esecutore delle informazioni riportate dal manutentore nella DAM o nell'RCEE e, per quest'ultimo documento, nell'eventuale individuazione, se presenti, di anomalie che possono riguardare:

- aspetti non riferibili all'efficienza energetica né alla sicurezza di funzionamento dell'impianto;
- aspetti che riguardano l'efficienza energetica o aspetti tecnici di funzionamento tali da non costituire condizioni di pericolo per le persone, animali domestici, e beni presenti nell'edificio e che non sono riferibili alla sicurezza dell'impianto;
- aspetti che riguardano la sicurezza dell'impianto;

Tali anomalie possono anche essere indicate come annotazioni riportate dal manutentore rispettivamente nei seguenti campi dell'RCEE:

- osservazioni: riguardano aspetti non riferibili all'efficienza energetica né alla sicurezza dell'impianto;
- raccomandazioni: riguardano aspetti riferibili all'efficienza energetica o ad aspetti tecnici di funzionamento tali da non costituire condizioni di pericolo per le persone, animali domestici, e beni presenti nell'edificio e che non riguardano la sicurezza dell'impianto;
- prescrizioni: aspetti che riguardano la sicurezza dell'impianto tali da costituire condizioni di pericolo per le persone, animali domestici, e beni presenti nell'edificio e da richiedere la messa fuori servizio dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del responsabile di impianto.

Art. 4.2 Esiti dell'accertamento della DAM e provvedimenti conseguenti

L'esito dell'accertamento di una DAM si considera avente esito positivo, se è stata riscontrata dal soggetto esecutore l'avvenuta esecuzione della manutenzione a metà del periodo indicato nella tabella 1 - allegato 3 della Legge Regionale riportata in allegato al presente regolamento, e se il relativo modulo che ne attesta l'effettuazione è stato trasmesso al soggetto esecutore entro trenta giorni dall'avvenuto intervento manutentivo.

La trasmissione della DAM al soggetto esecutore deve avvenire in modalità telematica accedendo al software impianti termici del soggetto esecutore o alternativamente al CURMIT, successivamente alla sua avvenuta attivazione; il software deve impedire il caricamento di DAM prive di dati essenziali garantendo un primo livello di controllo.

In caso di ritardata o mancata trasmissione della DAM è facoltà del Soggetto Esecutore effettuare un'ispezione gratuita presso l'impianto termico (art 8 c.1 lett d) Legge Regionale).

Art. 4.3 Esiti dell'accertamento dei RCEE e provvedimenti conseguenti

La trasmissione del RCEE al soggetto esecutore deve avvenire in modalità telematica accedendo al software impianti termici del soggetto esecutore o alternativamente al CURMIT, successivamente alla sua avvenuta attivazione.

L'esito dell'accertamento di un RCEE si considera avente esito positivo e costituisce perciò "autocertificazione dell'efficienza energetica dell'impianto termico", se attesta la rispondenza dell'efficienza energetica dell'impianto termico ai minimi di rendimento di combustione fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013, al quale si rimanda, nonché la sua sicurezza nel funzionamento, a condizione che sia corredato del segno identificativo.

In tutti gli altri casi l'esito si considererà negativo e si procederà secondo le modalità indicate nella tabella 3 - modalità esecutive di accertamento documentale - riportata in allegato al presente regolamento.

Nei casi in cui sia stata effettuata la disattivazione dell'impianto termico nei seguenti casi:

- prescrizione di chiusura dell'impianto da parte del manutentore;
- anomalia gravissima;
- anomalia grave in caso di mancato adempimento agli adeguamenti richiesti a seguito di ispezione;
- anomalia media in caso di mancato adempimento agli adeguamenti richiesti a seguito di ispezione.

la riattivazione del medesimo potrà avvenire solo dopo l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino dell'impianto e il conseguente rilascio da parte della ditta esecutrice della dichiarazione di conformità di cui al D.M 37/08. Al termine dei lavori il responsabile di impianto deve inviare al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento secondo il modello di comunicazione "Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico - Allegato 13" riportato in allegato al presente regolamento. Il soggetto esecutore provvederà a comunicare all'autorità competente l'avvenuto adeguamento dell'impianto termico secondo le modalità di cui all'art. 1.1.3 del presente regolamento.

ART. 5 ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 5.1 Finalità delle ispezioni

Gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici sono finalizzati alla verifica dello stato di esercizio e di manutenzione, ai fini dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici e al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato nei relativi rapporti di efficienza energetica e/o dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Art. 5.2 Programmazione delle ispezioni

Secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della Legge Regionale l'autorità effettua sul territorio di propria competenza, tramite l'organismo esterno, ispezioni sugli impianti termici, secondo quanto riportato nella Tabella 4 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici - della Legge Regionale riportato in allegato al presente regolamento - programmandoli in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) rilievo di criticità emerso dalla fase di accertamento documentale di cui al precedente articolo 4.3 punto c), dal quale si può evincere il sussistere di condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni;
- b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno identificativo di cui al precedente articolo 3 punto 1;
- d) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al precedente articolo 2;
- e) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, resasi necessaria a seguito di attività di accertamento documentale di cui al precedente articolo 4.3 punti a) e b) e richiesta dal soggetto esecutore al responsabile di impianto;
- f) constatazione di mancato avvenuto adeguamento di un impianto termico, raccomandato durante una visita ispettiva sull'impianto stesso;
- g) ispezioni, ogni due anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- h) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a combustibile gassoso o GPL, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- i) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
- j) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100 % degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW.

Il numero minimo annuo di ispezioni che l'organismo esterno dovrà effettuare è stabilito in misura pari almeno al 2% dei rapporti di efficienza energetica presenti nella banca dati degli impianti termici del comune di Jesi gestita dal soggetto esecutore o su piattaforma CURMIT successivamente alla sua avvenuta attivazione. Tale valore potrà essere oggetto di aggiornamento in esito al numero di rapporti di efficienza energetica pervenuti. Si intendono comprese nel suddetto numero annuo, anche le ispezioni che non è stato possibile effettuare, nonostante il rispetto da parte del soggetto esecutore della procedura di cui al successivo art 5.3, per assenza all'appuntamento del responsabile di impianto o di suo delegato, o per diniego all'accesso all'unità immobiliare in cui è presente l'impianto termico oggetto di ispezione.

Le ispezioni saranno programmate partendo da impianti dotati di generatori aventi anzianità superiore a 15 anni, con sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a gas (metano e GPL) destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, e con sottosistemi a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW;

Potranno infine essere effettuate ogni anno verifiche a campione sugli impianti dotati di generatori aventi anzianità inferiore a 15 anni, rispettivamente, con sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, nonché con sottosistemi a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW; tali verifiche saranno effettuate con le stesse modalità previste per le ispezioni. Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettueranno durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica del comune di Jesi cioè dal 1 novembre al 15 aprile dell'anno termico di riferimento.

L'effettuazione dei controlli all'interno delle singole unità immobiliari avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 5.4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere accertamenti al soggetto esecutore sugli impianti in argomento, qualora ne ravvisi la necessità (a seguito di segnalazione , etc...).

Art. 5.3 Modalità di preavviso delle ispezioni

- a) L'ispezione di controllo è preavvisata al responsabile di impianto a cura del soggetto esecutore con un anticipo di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata a/r o PEC o altro mezzo di preavviso certificato. Nella lettera saranno specificate la data e la fascia oraria non maggiore di 2 ore in cui la visita verrà effettuata; nel caso in cui l'ispezione sia a pagamento saranno inoltre specificate le indicazioni per effettuare il bonifico di pagamento a copertura del costo dell'ispezione. Il soggetto a cui è inviato l'avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo o il responsabile indicato o la richiesta di rinvio della visita.
- b) La data e/o la fascia oraria programmate per l'ispezione possono essere modificate per non più di due volte consecutive se l'utente ne fa richiesta per iscritto o ne da comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta, compatibilmente con le complessive e contingenti esigenze organizzative e/o operative di programmazione delle ispezioni da parte del soggetto esecutore; se la richiesta perverrà prima di tre giorni solari precedenti la data fissata per la verifica, la variazione non comporterà alcun aggravio di spesa a carico dell'utente; diversamente nel caso non sia stata rispettata dal responsabile di impianto la suddetta tempistica, la nuova data sarà programmata previo addebito del costo per mancato appuntamento indicato nella Tabella 5 "Costo delle ispezioni in campo con addebito" della Legge Regionale e riportata in allegato al presente regolamento.
- c) Se l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispettore provvederà a rilasciare nella cassetta postale del responsabile di impianto, se possibile, una notifica di mancata ispezione, e provvederà ad inviare detta notifica mediante lettera raccomandata a/r o PEC o altro mezzo di preavviso certificato. Con tale avviso il responsabile di impianto verrà invitato a prendere contatti con il soggetto esecutore al fine di concordare un'altra data nella quale effettuare l'ispezione come da tempistica di cui al precedente punto b) e previo il pagamento da parte del responsabile d'impianto del costo per mancato appuntamento indicato nella Tabella 5 "Costo delle ispezioni in campo con addebito" della Legge Regionale e riportata in allegato al presente regolamento, a titolo di rimborso spese.
- d) Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, fermo restando l'addebito di cui alla lettera precedente, il soggetto esecutore provvederà a rilasciare nella cassetta postale del responsabile di impianto se possibile una notifica di mancata ispezione, e ad inviare detta notifica mediante lettera raccomandata a/r o PEC o altro mezzo di preavviso certificato, ed informerà il Comune ai fini dell'avvio da parte di quest'ultimo del procedimento di disattivazione dell'impianto, che avverrà secondo le modalità di cui al successivo art 6.
- e) Nel caso non sia possibile in alcun modo mettersi in contatto con il residente di un'unità immobiliare dove si presume sia attivo un impianto termico non censito a catasto, il soggetto esecutore di concerto con l'Autorità competente provvederà ad identificare il proprietario che, in tal caso sarà considerato responsabile di impianto e al quale sarà inviata presso la sua residenza la comunicazione scritta di avvio della procedura di ispezione dell'impianto termico.

Art. 5.4 Modalità di esecuzione delle ispezioni

Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il Responsabile dell'impianto:

- a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia mediante delega scritta, in caso di impedimento ad essere presente all'ispezione;
- b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore durante l'ispezione;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

- 1) il libretto di impianto, regolarmente compilato, completo degli allegati e comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
- 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 74/2013 e all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;
- 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. n. 37/2008;
- 4) ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario, secondo la tipologia dell'impianto.

Alla data e all'ora (ovvero entro la fascia oraria) comunicate, l'ispettore si presenterà all'indirizzo indicato nella lettera di preavviso munito di tesserino di riconoscimento.

L'ispettore, nell'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi del DPR 74/2013 e della Legge Regionale, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto gli atti d'accertamento da lui eseguiti sono a fondamento dei provvedimenti prescrittivi, impositivi e sanzionatori che può assumere l'Autorità Competente.

L'ispettore dovrà avere libero accesso ai locali ove è ubicato l'impianto e avrà il compito di controllare che la gestione, l'esercizio e la manutenzione periodica dell'impianto termico oggetto del controllo, nonché l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, siano conformi ai disposti della vigente legislazione ed alle normative tecniche applicabili.

L'ispettore dovrà accertare l'identità della persona presente al controllo, che potrà essere il responsabile o persona da esso delegata, annotando sul verbale il nominativo, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale (oppure data e luogo di nascita) ed un recapito telefonico sia del responsabile, sia dell'eventuale delegato; in caso di persona delegata provvederà, inoltre, a ritirare la delega scritta e ad allegarla al verbale.

Nel caso in cui l'ispettore rilevi, a suo insindacabile giudizio, che l'accessibilità al generatore o generatori di calore dell'impianto termico o al foro di prelievo dei fumi dei generatori di calore, non possa avvenire in condizioni tali da garantire la propria sicurezza ed incolumità, provvederà a sospendere l'ispezione e richiederà al responsabile di impianto la ripetizione dell'ispezione che dovrà avvenire alla presenza del manutentore di fiducia del responsabile stesso, dandone specifica notizia nel rapporto di ispezione. L'ispezione verrà conclusa secondo le modalità e tempistiche di cui al precedente art. 5.3..

L'ispettore procederà quindi ad effettuare le verifiche previste su tutti i generatori a servizio dell'impianto, compilando al termine delle operazioni di controllo, un apposito "verbale di ispezione" per ciascuno dei generatori verificati.

Su tale verbale dovranno essere riportate tutte le risultanze delle singole verifiche effettuate e tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie relativamente all'impianto; potranno inoltre esservi annotate le eventuali osservazioni effettuate dal responsabile d'impianto o dal suo delegato.

Il verbale, compilato in duplice copia, dovrà essere sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto, o dal suo delegato; una delle copie sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o al suo delegato, e dovrà essere allegata al libretto d'impianto; sarà facoltà del responsabile dell'impianto o del suo delegato far annotare sul verbale eventuali dichiarazioni.

Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto d'impianto (allegato "I" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014) e sarà posto in calce timbro e firma dell'ispettore.

Nessuna somma di denaro dovrà essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

Art. 5.5 Verifiche da effettuare sull'impianto

All'atto dell'ispezione l'ispettore deve:

- a) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova, redatti secondo i modelli, distinti per tipologia di impianto, adottati dalla Regione Marche;
- b) annotare, se del caso, le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
- c) compilare il rapporto di prova in duplice copia, di cui una da consegnare al responsabile dell'impianto, una da conservare a cura del soggetto esecutore che la detiene nel proprio archivio;
- d) riportare i dati del rapporto di prova nel Catasto degli impianti termici;
- e) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente.

L'ispettore durante l'ispezione non deve:

- a) eseguire interventi sull'impianto;
- b) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori o fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- c) esprimere giudizi o apprezzamenti riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- d) riscuotere alcuna somma di denaro a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'ispezione.

L'ispettore durante l'ispezione accerta:

- a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- b) la presenza o meno della seguente documentazione:
 - il libretto di impianto regolarmente compilato, comprensivo degli allegati e almeno dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 74/2013 e all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. n. 37/2008;
 - ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione INAIL (ex ISPEL) e quant'altro necessario, secondo la tipologia dell'impianto;
- c) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- d) che la conduzione e la gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano eseguite secondo le norme vigenti.

L'ispettore esegue una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto se disponibile, nonché fornisce indicazioni sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

L'ispettore procede prioritariamente a esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.

L'ispettore può riservarsi, annotandone i motivi, di non completare le parti del rapporto di prova relative agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e alla stima del dimensionamento del generatore. In questo caso può spedire entro sessanta giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio allegato al rapporto di prova.

Per l'esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici si rimanda inoltre a quanto contenuto nei documenti "Istruzioni di compilazione del rapporto di prova per impianti con generatori di calore a fiamma" e "Istruzioni di compilazione del rapporto di prova per impianti con macchine frigorifere e pompe di calore" di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi n° 61/EFR del 04/06/2015 ai quali si rimanda.

Art. 5.6 Anomalie riscontrate durante l'ispezione

Eventuali difformità e/o anomalie degli impianti termici, rispetto alla legislazione vigente o alle norme in materia di corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici, rilevate dal tecnico incaricato dell'ispezione, daranno corso alle relative prescrizioni che saranno riportate sul rapporto di prova. Le anomalie saranno classificate in funzione delle caratteristiche di rischio per la sicurezza derivanti dai pericoli intrinseci agli impianti termici.

In considerazione di quanto previsto dalle normative e dalla legislazione in materia di accertamento e ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici le principali anomalie che potranno essere evidenziate dai tecnici incaricati delle ispezioni delle sorgenti di emissione di energia termica rientrano nelle seguenti casistiche principali:

Art. 5.6.1 Anomalie amministrative

a1) Assenza della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 della D.M. 37/2008 (che dovrà essere completa degli allegati obbligatori) o di documentazione sostitutiva, in funzione della tipologia dell'impianto termico;

a2) Assenza della documentazione ISPEL (ove prevista);

a3) Assenza del certificato di prevenzione incendi (ove previsto);

b1) Assenza del libretto d'uso e manutenzione dell'impianto (ai sensi della normativa vigente il libretto d'uso e manutenzione è parte integrante del generatore di calore);

b2) Assenza del cartello articolo 9 comma 8 DPR 412/1993 (ove previsto);

b3) Assenza del libretto di centrale/impianto (in base al combinato disposto dei commi 9 e 11 dell'art. 11 del DPR 412/1993, ogni impianto termico deve essere munito di libretto di centrale o impianto);

b4) Non corretta compilazione del libretto di centrale/impianto;

b5) Assenza degli allegati al libretto di centrale/impianto. Per allegati si intendono l'ultimo rapporto di controllo e manutenzione o la dichiarazione di frequenza di manutenzione o la dichiarazione di avvenuta manutenzione o i rapporti di controllo di efficienza energetica effettuati secondo la cadenza prevista dalla dichiarazione di frequenza della manutenzione.

Art. 5.6.2 Anomalie tecniche (anomalie inerenti difformità di esercizio dell'impianto termico)

L'eventuale riscontro delle anomalie sotto indicate, si intende derivante dal solo esame visivo e quindi delle parti scoperte dell'impianto nel suo complesso e con riferimento alle norme specifiche che l'ispettore dovrà prendere in considerazione. Tali accertamenti dovranno riguardare:

d.1) Stato delle coibentazioni del sistema di distribuzione scadente;

d.2) Stato del raccordo generatore di calore/ canna fumaria scadente e/o stato della canna fumaria scadente se la stessa è visibile esternamente e posizionata comunque all'interno dell'edificio;

d.3) Dispositivi di regolazione e controllo: ispezione negativa/scollegati;

d.4) Verifica delle dimensioni del sistema di ventilazione del locale di installazione del generatore di calore negativa;

d.5) Inidoneità del locale di installazione dell'impianto termico;

e) Foro di prelievo fumi non a norma (la posizione e la conformazione del foro di prelievo fumi sono stabilite al punto 5.1 della norma UNI 10389) o foro di prelievo fumi non accessibile in condizioni di sicurezza da parte dell'ispettore;

f.1) Rendimento di combustione inferiore ai limiti prescritti (i limiti di rendimento sono indicati dall'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013).

f.2) Il valore del CO supera i limiti prescritti (il limite è indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);

f.3) Indice di fumosità supera i limiti prescritti (il limite è indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);

f.4) Manomissione di parti dell'impianto termico non influenti sulle condizioni di sicurezza dell'impianto stesso.

Art. 5.6.3 Anomalie che possono determinare condizioni di pericolo

Nel corso delle attività di ispezione degli impianti termici, l'ispettore può trovarsi a dover effettuare il controllo, che sarà di tipo visivo, su impianti termici che presentano carenze relative alla sicurezza, quali ad esempio:

- g.1 inidoneità della ventilazione in relazione alla potenza termica degli apparecchi installati e alla tipologia degli apparecchi stessi;
- g.2 inidoneità dell'aerazione negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
- g.3 inidoneità dei locali di installazione in relazione alla potenza termica degli apparecchi installati e alla loro tipologia e alle condizioni di esecuzione dell'attività di controllo da parte del soggetto esecutore;
- g.4 inefficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione in relazione alla potenza termica degli apparecchi installati (rigurgito di fumi, ostruzione parziale o totale dei condotti ecc.);
- g.5 inefficienza della tenuta degli impianti interni di distribuzione del combustibile;
- g.6 presenza di sostanze combustibili in ambienti inidonei (vicinanza a fonti di calore o altre fonti di innesco della combustione);
- g.7 impianti termici alimentati a GPL installati sotto il piano di campagna.

Nei casi in cui, durante l'esecuzione della visita di ispezione, l'ispettore rilevi anomalie che possono determinare condizioni di pericolo, interromperà l'attività ispettiva di verifica dell'impianto termico, provvederà a compilare il rapporto di prova segnalando immediatamente la circostanza al responsabile di impianto sia verbalmente, che riportando sul rapporto di prova la frase "Impianto Pericoloso – Se ne sconsiglia l'uso". Provvederà inoltre a informare tempestivamente l'autorità competente per i provvedimenti di competenza secondo le modalità di cui al precedente Art 1.1.3.

Art. 5.7 Adeguamento delle anomalie riscontrate

Le difformità/anomalie dell'impianto termico riscontrate in sede di ispezione dell'impianto termico e notificate sul Rapporto di Prova, devono essere regolarizzate a cura del responsabile dell'impianto secondo le modalità operative descritte nel prosieguo. I giorni relativi ai periodi di tempo concessi per la messa a norma dell'impianto nelle varie casistiche di seguito descritte, sono sempre da considerarsi solari e consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di esecuzione dell'ispezione.

Art. 5.7.1 Anomalie amministrative

Nel caso in cui durante l'ispezione si rilevino difformità di tipo amministrativo, l'ispettore provvederà a compilare il campo osservazioni del pertinente rapporto di prova, indicando nello specifico la carenza riscontrata e il tempo entro il quale il responsabile di impianto dovrà provvedere a trasmettere la documentazione mancante.

Nei casi in cui la carenza sia riconducibile alle fattispecie di cui alla lettera a del precedente punto 5.6.1. il tempo per produrre la documentazione mancante è stabilito in 60 gg. In particolare nel caso in cui la carenza sia relativa alla fattispecie di cui alla lettera a.1 del precedente punto 5.6.1., la società Aset provvederà ad informare il comune secondo le modalità di cui al precedente art 1.1.3 del presente regolamento, per gli eventuali adempimenti amministrativi a suo carico in materia di agibilità e abitabilità degli edifici.

Nei casi in cui la carenza sia riconducibile alle fattispecie di cui alla lettera b del precedente punto 5.6.1. il tempo per produrre la documentazione mancante è stabilito in 30 gg.

Il mancato rispetto dei suddetti termini di adeguamento comporta, nel caso in cui le anomalie siano state riscontrate nell'ambito di un'ispezione gratuita, l'esecuzione da parte del soggetto esecutore di una ispezione con addebito a carico del responsabile di impianto come da tabella 5 "Costo delle ispezioni in campo con addebito" della Legge Regionale e allegata al presente regolamento. Nel caso invece le suddette anomalie siano state rilevate durante un'ispezione a pagamento conseguente un mancato adeguamento da parte del responsabile di impianto, il soggetto esecutore provvederà a segnalare, secondo le modalità di cui al precedente art 1.1.3 del presente regolamento, la situazione all'autorità competente che potrà attivare la procedura di disattivazione dell'impianto di cui al successivo Art. 6.

Nel caso in cui le suddette anomalie siano state rilevate durante un'ispezione a pagamento conseguente un mancato o ritardato invio del rapporto di efficienza energetica, il soggetto esecutore indicherà gli adeguamenti del caso, ai quali il responsabile di impianto dovrà ottemperare secondo la tempistica sopra indicata. In caso di mancata trasmissione della comunicazione di avvenuto adeguamento, il soggetto esecutore provvederà a segnalare, secondo le modalità di cui al precedente art 1.1.3 del presente regolamento, la situazione all'autorità competente che potrà attivare la procedura di disattivazione dell'impianto di cui al successivo Art. 6. Inoltre in caso di mancanza del Libretto d'uso e manutenzione dell'impianto e/o dell'ultimo rapporto di controllo e manutenzione, il soggetto esecutore provvederà ad ammonire il responsabile di impianto circa la possibilità che l'autorità competente possa applicare la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15 comma 5 del D.Lgs 192/2005.

Art. 5.7.2 Anomalie tecniche correlate al rendimento energetico dell'impianto termico

Nel caso in cui durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013, questo, entro quindici giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del D.P.R. n. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, entro cinque giorni dall'effettuazione dell'intervento di manutenzione, invia al soggetto esecutore la "Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico - Allegato 13".

Se durante l'intervento manutentivo di cui al paragrafo precedente si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centottanta giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa il soggetto esecutore che la sostituzione del generatore di calore sarà eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modulo "Comunicazione sostituzione del generatore di calore - Allegato 16".

Trascorsi trenta giorni dalla data di esecuzione dell'ispezione senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la "Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico - Allegato 13" o la "Comunicazione sostituzione del generatore di calore - Allegato 16", l'autorità competente applica al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005.

Art. 5.7.3 Anomalie tecniche correlate a difformità di esercizio diverse dal rendimento energetico dell'impianto termico

Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, l'ispettore dispone l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro sessanta giorni, eventualmente prorogabili per altri sessanta, per dimostrati motivi tecnici o procedurali o autorizzativi. Entro venti giorni dall'effettuazione dell'intervento, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore "Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico - Allegato 13" e, quando prevista, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008, che sarà inoltrata dal

soggetto esecutore all'autorità competente secondo le modalità di cui al precedente art. 1.1.3 del presente regolamento.

Se in base alla documentazione prodotta non si constata l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore, nel caso la prima ispezione sia stata effettuata a titolo gratuito, effettua un'ispezione con addebito.

Nel caso in cui la seconda ispezione abbia dato esito negativo, il soggetto esecutore, secondo le modalità di cui al precedente art. 1.1.3 del presente regolamento, provvederà ad informare della situazione verificatasi l'autorità competente, ai fini dell'applicazione da parte di quest'ultimo, delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005 e, nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, dell'attivazione della procedura di disattivazione dell'impianto di cui al successivo Art. 6.

Art. 5.7.4 Anomalie che possono determinare condizioni di pericolo

Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e i necessari interventi di adeguamento dell'impianto termico. Il soggetto esecutore incaricato delle ispezioni informerà l'autorità competente di quanto riscontrato, secondo le modalità di cui al precedente art. 1.1.3 del presente regolamento, per l'avvio della procedura di disattivazione dell'impianto di cui al successivo Art. 6.. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma che dovranno essere attestati dal responsabile dell'impianto mediante trasmissione al soggetto esecutore della "Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico - Allegato 13" e della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 che sarà inoltrata dal soggetto esecutore all'autorità competente secondo le modalità di cui al precedente art. 1.1.3 del presente regolamento

Se in base alla documentazione prodotta non si constata l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore, nel caso la prima ispezione sia stata effettuata a titolo gratuito, effettuerà un'ispezione con addebito.

Nel caso in cui la seconda ispezione dia esito negativo, il soggetto esecutore provvederà ad informare circa l'esito dell'ispezione l'autorità competente secondo le modalità di cui al precedente art. 1.1.3 del presente regolamento. L'autorità competente potrà provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005 e, nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, all'attivazione della procedura di disattivazione dell'impianto di cui al successivo Art. 6.

Art. 5.8 Ispezioni con oneri a carico del responsabile di impianto

Sono onerose le ispezioni effettuate:

- a) su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo;
- b) su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile ha inviato il rapporto di controllo di efficienza energetica privo di segno identificativo che ne attesta la validità di autocertificazione;
- c) su impianti per i quali l'accertamento documentale abbia dato esito negativo in base alle procedure previste al precedente Art 4.3 nei seguenti casi:
 - prescrizione di chiusura dell'impianto da parte del manutentore;
 - anomalia gravissima;
 - anomalia grave;
 - anomalia media.

Il costo di tali ispezioni è a carico del responsabile dell'impianto ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l'omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest'ultimo.

Sono inoltre onerose le ispezioni programmate:

- d) a seguito del mancato rispetto dei termini di adeguamento prescritti al responsabile di impianto a seguito di attività di accertamento documentale di cui al precedente Art 4.3;
- e) a seguito del mancato rispetto dei termini di adeguamento prescritti al responsabile di impianto a seguito di ispezione in campo a campione, durante la quale sia stata riscontrata un'anomalia amministrativa di cui al precedente art 5.7.1;
- f) a seguito di mancata constatazione di avvenuto adeguamento documentale di un impianto termico sul quale siano state riscontrate anomalie tecniche correlate a difformità di esercizio diverse dal rendimento energetico dell'impianto termico di cui al precedente art 5.7.3;
- g) a seguito di mancata constatazione di avvenuto adeguamento documentale di un impianto termico sul quale siano state riscontrate anomalie tecniche correlate a difformità di esercizio diverse dal rendimento energetico dell'impianto termico di cui al precedente art 5.7.4.

Il costo di tali ispezioni per le varie tipologie di impianto termici è riportato nella tabella 5 "Costo delle ispezioni in campo con addebito" della Legge Regionale e allegata al presente regolamento.

L'onere relativo ad un'ispezione a pagamento non potrà essere applicato, per lo stesso controllo, più di due volte.

Art. 5.9 Impianti termici o generatori disattivati

Si considera "disattivato" un impianto termico nel quale il collegamento tra il generatore di calore e la fonte del combustibile sia stato interrotto in modo permanente, non ripristinabile se non a seguito dell'intervento di un tecnico specializzato, oppure privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare o, ancora, quelli non collegati ad una fonte di energia.

Più in generale si può considerare "disattivato" un impianto termico privo di uno o più dei suoi componenti essenziali (generatore, insieme di tutte le tubazioni, insieme di tutti i corpi scaldanti), ovvero un impianto termico ubicato in un luogo nel quale siano presenti condizioni tali da impedirne il funzionamento.

Sono quindi, ad esempio, da considerare "disattivati":

- un impianto termico da cui sia stato rimosso il generatore di calore;
- un impianto termico il cui generatore di calore sia stato scollegato idraulicamente dall'impianto mediante distacco delle tubazioni;
- un impianto termico funzionante a gas, ove sia stata interrotta la fornitura del gas dalla società erogatrice;
- un impianto termico, nel quale uno o più dei componenti essenziali necessitino dell'elettricità per funzionare, ubicato in luogo in cui sia stata sospesa la fornitura dell'energia elettrica.

Non può considerarsi "disattivato" un impianto termico non funzionante unicamente in relazione a guasti o malfunzionamenti del generatore di calore e/o altro componente dell'impianto stesso.

Il responsabile dell'impianto termico che sia stato disattivato, intendendo per esso sia l'intero impianto che i singoli generatori, deve trasmettere apposita "Comunicazione di disattivazione impianto - Allegato 17" al soggetto esecutore, entro 60 giorni dalla data di disattivazione. Una copia di tale comunicazione sarà allegata al libretto d'impianto.

Se all'atto dell'ispezione l'impianto termico risulta disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prescritta, ovvero l'abbia inviata oltre i termini previsti, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese per mancato appuntamento di cui all'allegata Tabella 5 "Costo delle ispezioni in campo con addebito" della Legge Regionale. L'ispettore provvederà ad annotare la circostanza nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.

L'eventuale riattivazione potrà avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica con la conseguente trasmissione al soggetto esecutore entro 30 giorni dalla sua esecuzione della dichiarazione di avvenuta manutenzione e, quando prevista, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 che sarà trasmessa dal soggetto esecutore all'autorità competente secondo le modalità di cui al precedente art. 1.1.3 del presente regolamento.

Art. 5.10 Impianto termico non presente a catasto o assenza di impianto termico

Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie soggette ad ispezioni e mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative a lui imputabili, procede alla regolarizzazione entro trenta giorni, provvedendo a trasmettere al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, per detti generatori di calore o impianti, il responsabile di impianto avrebbe dovuto provvedere all'invio il rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo, l'ispezione diviene a pagamento ed il responsabile di impianto è tenuto al relativo pagamento in base al costo previsto per le varie tipologie di impianto termici, riportato nella tabella 5 "Costo delle ispezioni in campo con addebito" della Legge Regionale e riportata in allegato al presente regolamento.

Se l'ispezione non può avere luogo a causa dell'inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.

Art. 5.11 Contestazioni e rifiuto a firmare il verbale

Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato, o successivamente notificato, all'interessato.

La contestazione relativa alle risultanze del controllo e/o all'onere di spesa richiesto per il controllo dovrà essere effettuata dal responsabile dell'impianto termico entro e non oltre 15 giorni solari dalla data del verbale stesso.

La contestazione dovrà essere fatta per iscritto, firmata dal responsabile dell'impianto e fatta pervenire nel suddetto termine all'Ufficio Impianti Termici di Aset S.p.A. esclusivamente tramite raccomandata A.R. o PEC.

Trascorso il suddetto termine, in assenza di scritti giustificativi o esplicativi da parte del responsabile dell'impianto, il verbale sarà considerato accettato nella sua interezza, con tutte le conseguenze del caso.

In tutti i casi sarà comunque cura dell'ispettore informare la persona presente all'ispezione circa le modalità con cui contestare il controllo o giustificare il rifiuto alla firma del verbale: di tutto sarà riportata annotazione sul verbale.

Art. 5.12 Procedura di riscossione degli oneri di ispezione

In tutti i casi di mancato o ritardato pagamento degli oneri che il responsabile di impianto dovrà corrispondere al soggetto esecutore per mancato appuntamento per cause imputabili al responsabile di impianto di cui al precedente art 5.3 lett c), e/o per ispezioni a pagamento di cui al precedente Art 5.8 del presente regolamento, o per mancato invio della comunicazione di disattivazione impianto secondo la casistica di ispezione prevista al precedente Art. 5.9, il soggetto esecutore adotterà la procedura coattiva di riscossione del credito secondo le norme di cui agli artt. 1218-1219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910 n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii. nel testo attualmente vigente, con aggiunta degli

interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del dovuto.

Art. 5.13 Requisiti per ispettori appartenenti ad organismi esterni

Secondo quanto previsto all'art 31 comma 3 della Legge 10/91 ed all'art. 9 comma 5 del DPR 74/2013, le attività di ispezione sugli impianti termici possono essere affidate ad organismi esterni all'Autorità competente.

Il comune di Jesi effettua le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici tramite il soggetto esecutore Aset S.p.A. ai sensi di quanto statuito con delibera di consiglio comunale n° 37 del 30 marzo 2017 e secondo le modalità di cui al contratto di partenariato pubblico-pubblico del 12 giugno 2017, previo accertamento che il soggetto esecutore soddisfa, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato "C" al DPR 74/2013 e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 comma 6° del D.Lgs n° 50/2016.

È inoltre requisito essenziale del soggetto esecutore, al fine dello svolgimento dell'attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 7 dell'allegato "C" al D.P.R. 74/2013 e di quelle di cui al precedente art 5.5.

L'Autorità Competente conserva, comunque, la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche ad affidamento in corso, l'idoneità dell'organismo esterno affidatario nonché la qualificazione individuale dei singoli tecnici che operano direttamente sugli impianti termici.

ART. 6 CHIUSURA FORZATA DELL'IMPIANTO

Il procedimento di chiusura forzata dell'impianto termico potrà essere adottato da parte dell'autorità competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo ART. 7 - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE, nei seguenti casi:

- Qualora il responsabile dell'impianto risulti assente al controllo, ovvero rifiuti l'effettuazione del controllo, per più di due volte pur essendo stato regolarmente preavvisato;
- Qualora il responsabile dell'impianto non abbia provveduto ad eseguire sull'impianto termico gli interventi di adeguamento richiesti a seguito di riscontro di anomalie di cui al precedente art 5.7 nel caso in cui anche la seconda ispezione abbia dato esito negativo.

La procedura di disattivazione forzata prevede la comunicazione mediante raccomandata A.R. al responsabile dell'impianto, nella quale si preannuncia l'avvio del procedimento nei suoi confronti e lo si invita a mettersi in contatto entro 15 giorni con l'Autorità Competente per regolarizzare la propria posizione.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorità Competente provvede a:

- per gli impianti funzionanti con gas di rete, a chiedere all'azienda erogatrice la sospensione della fornitura all'unità immobiliare in cui è ubicato l'impianto, in forza di quanto previsto all'art.16 - comma 6 del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.ii.mm.;
- per tutti gli altri impianti, ad emettere Ordinanza imponendo la disattivazione forzata dell'impianto termico per ragioni di pubblica incolumità, motivata dalla possibile pericolosità dell'impianto stesso, non essendo stato possibile effettuare su di esso i controlli di legge;

La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo ad avvenuta effettuazione del controllo e/o ad avvenuto adeguamento delle anomalie riscontrate.

ART. 7 CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art 16 della Legge Regionale, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e dal D.Lgs. n. 192/2005, si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede il Comune di Jesi su proposta degli ispettori di Aset S.p.A. in esito alle risultanze dell'attività di ispezione. L'irrogazione della sanzione spetta alla Corpo della Polizia Locale. Le somme introitate a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dalla Legge Regionale.

Le sanzioni applicabili al responsabile di impianto ai sensi dell'articolo 15 comma 5 ex D.Lgs 192/2005, possono essere previste in caso di:

- a) mancanza del libretto di impianto (art. 8 comma 16 Legge Regionale);
- b) accertamento della mancata effettuazione dell'ultima manutenzione prevista per l'impianto in base ai contenuti della dichiarazione di frequenza di manutenzione rilasciata dal manutentore (art. 8 comma 16 Legge Regionale);
- c) mancato rispetto dell'iter di adeguamento tecnico dell'impianto nel caso disciplinato dal precedente art 5.7.3.(art. 8 comma 20 Legge Regionale)
- d) mancato rispetto dell'iter di adeguamento tecnico dell'impianto nel caso disciplinato dal precedente art 5.7.3.(art. 8 comma 23 Legge Regionale)
- e) altre casistiche che verranno eventualmente individuate dalla Regione Marche e adottate mediante modifiche alla Legge Regionale 19/2015 secondo la procedura di cui all'art 18 comma 6 della Legge Regionale stessa.

Le sanzioni applicabili ai manutentori ai sensi dell'articolo 15 comma 6 ex D.Lgs 192/2005 e articolo 4 comma 1 della Legge Regionale, sono previste in caso di:

- a) mancato invio del rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla Legge Regionale;
- b) mancato invio, al momento della presa in carico della manutenzione di un impianto termico, della dichiarazione di frequenza della manutenzione dell'impianto stesso;
- c) altre casistiche che verranno eventualmente individuate dalla Regione Marche e adottate mediante modifiche alla Legge Regionale 19/2015 secondo la procedura di cui all'art 18 comma 6 della Legge Regionale stessa.

Le sanzioni applicabili agli installatori ai sensi dell'articolo 15 comma 6 ex D.Lgs 192/2005 e articolo 4 comma 1 della Legge Regionale, sono previste in caso di:

- a) mancato invio della dichiarazione di frequenza della manutenzione dell'impianto;
- b) altre casistiche che verranno eventualmente individuate dalla Regione Marche e adottate mediante modifiche alla Legge Regionale 19/2015 secondo la procedura di cui all'art 18 comma 6 della Legge Regionale stessa.

ART. 8 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge statali e regionali.

Le modifiche successivamente intervenute con legge o regolamento statale o regionale si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

ART. 9 ALLEGATI

- Allegato 1.A – Definizioni - Art 2 D.Lgs. 192/2005
- Allegato 1.B – Definizioni - Allegato A D.Lgs. 192/2005

- Allegato 1.C – Definizioni - Allegato 1 Legge Regione Marche 19/2015
- Tabella 1 - Allegato 3 Legge Regione Marche 19/2015 - Periodicità dei controlli di efficienza energetica e cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti di segno identificativo (bollino)
- Tabella 2 - Allegato 7 Legge Regione Marche 19/2015 - Tipologia segni identificativi
- Tabella 3 – Modalità esecutive accertamento documentale
- Allegato 13 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico
- Allegato 17 - Comunicazione di disattivazione impianto termico
- Tabella 4 -Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici
- Tabella 5 - Costo delle ispezioni in campo con addebito

Allegato 1.A – DEFINIZIONI – ART. 2 D.LGS. 192/2005

D.Lgs. 19/08/2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.

Art. 2. Definizioni

In vigore dal 4 agosto 2013

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturare per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) «prestazione energetica di un edificio»: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti; (6)

[d] «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio; (5)]

[e] «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; (5)]

[f] «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; (5)]

g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

l-bis) «attestato di prestazione energetica dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica; (4)

l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; (4)

l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011; (4)

l-quinquies) «confine del sistema» o «confine energetico dell'edificio»: confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta; (4)

l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici; (4)

l-septies) «edificio di proprietà pubblica»: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; (4)

l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'*articolo 4*, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ; (4)

l-novies) «edificio di riferimento» o «target» per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati; (4)

l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio; (4)

Allegato 1.A – DEFINIZIONI – ART. 2 D.LGS. 192/2005

l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio; (4)

l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; (4)

l-ter decies) «energia esportata»: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine; (4)

l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione; (4)

l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema; (4)

l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno; (4)

l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno; (4)

l-octies decies) «fattore di conversione in energia primaria»: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti; (4)

l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno; (4)

l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva; (4)

l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico; (4)

l-vicies bis) (7)

l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies quater); (4)

l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture; (4)

l-vicies quinquies) «sistema di climatizzazione estiva» o «impianto di condizionamento d'aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata; (4)

l-vicies sexies) «sistema tecnico, per l'edilizia»: impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi; (4)

l-vicies septies) «teleriscaldamento» o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; (4)

l-duodetricies) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente; (4)

l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio; (4)

l-tricies) «impianto termico»: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali

Allegato 1.A – DEFINIZIONI – ART. 2 D.LGS. 192/2005

di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (4).

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell' *allegato A* .

(4) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2013, n. 90* .

(5) Lettera abrogata dall' *art. 18, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2013, n. 90* .

(6) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 01, D.L. 4 giugno 2013, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2013, n. 90* . In precedenza la presente lettera era stata abrogata dall' *art. 18, comma 1, dello stesso D.L. 63/2013* ; tale abrogazione non è stata confermata dalla relativa legge di conversione.

(7) La presente lettera era stata aggiunta dall' *art. 2, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63* ; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 3 agosto 2013, n. 90*).

Allegato 1.B – DEFINIZIONI – ALLEGATO A D.LGS. 192/2005

D.Lgs. 19/08/2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.

Allegato A

(Articolo 2) (52)


In vigore dal 1 ottobre 2015

Ulteriori definizioni

1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. [attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'art. 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo;] (53)
3. autorità competente l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all' *art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* ;
4. certificazione energetica dell'edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all' *art. 4* , comma 1-bis per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio; (54)
5. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
6. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
7. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
8. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115* , disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
9. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
10. diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;
11. [edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;] (53)
12. [edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;] (53)
13. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
14. fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto. (55)
15. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
16. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all' *art. 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28* ;

Allegato 1.B – DEFINIZIONI – ALLEGATO A D.LGS. 192/2005

17. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
18. [impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;] (53)
19. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
20. indice di prestazione energetica EP parziale esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
21. indice di prestazione energetica EP esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
22. [involucro edilizio è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;] (53)
23. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
24. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocatione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
25. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
26. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
27. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
29. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l'unità di misura utilizzata è il kg/m²;
30. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
31. parete fittizia è la parete schematizzata in figura;



32. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
33. ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;
34. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
35. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
36. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
37. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
38. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
39. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio; (57)

Allegato 1.B – DEFINIZIONI – ALLEGATO A D.LGS. 192/2005

40. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio; (57)
41. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
42. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
43. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
44. SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
45. schermature solari esterne sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;
46. SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
47. servizi energetici degli edifici:
- a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
48. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
49. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- a) prodotto dalla combustione;
 - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 - c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
50. superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
51. temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
52. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; (56)
53. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m^2 di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
54. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al *decreto 4 agosto 2011* ;
55. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al *decreto 4 agosto 2011* .
56. [unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato).] (53)
-

Allegato 1.B – DEFINIZIONI – ALLEGATO A D.LGS. 192/2005

(52) Allegato sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311* , a decorrere dal 2 febbraio 2007, modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a) e b), D.M. 26 giugno 2009* e dall' *art. 35, comma 1, lett. a) e b), L. 23 luglio 2009, n. 99* . Successivamente, il presente allegato è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 novembre 2012* .

(53) Punto abrogato dall' *art. 18, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2013, n. 90* .

(54) Punto così modificato dall' *art. 18, commi 2-bis e 3, D.L. 4 giugno 2013, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2013, n. 90* .

(55) Punto così sostituito dall' *art. 2, comma 1-bis, D.L. 4 giugno 2013, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2013, n. 90* .

(56) Punto così modificato dall' *art. 1, comma 7-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9* .

(57) Punto così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a)* , *D.M. 26 giugno 2015* , a decorrere dal 1° ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 9, comma 1, del medesimo D.M. 26 giugno 2015* .

Allegato 1.C – DEFINIZIONI – ALLEGATO 1 LEGGE REGIONE MARCHE 19/2015

Marche

L.R. 20/04/2015, n. 19

Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.

Pubblicata nel B.U. Marche 30 aprile 2015, n. 37.

Allegato 1

Definizioni

In vigore dal 28 luglio 2017

a) accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

b) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

d) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

e) cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE);

f) combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

f-bis) condominio: : edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni (20);

g) conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

h) conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

i) contratto servizio energia: contratto che, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

l) controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

m) dichiarazione di avvenuta manutenzione: il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l'avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del segno identificativo di cui all'articolo 11 e non prevede l'esecuzione di un controllo dell'efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l'utente;

m-bis) edificio polifunzionale: : edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata (21);

n) esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

o) fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

p) generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

q) gradi giorno: parametro convenzionale di una località, rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata. Il grado giorno è l'unità di misura utilizzata allo scopo (GG);

r) impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. L'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole

Allegato 1.C – DEFINIZIONI – ALLEGATO 1 LEGGE REGIONE MARCHE 19/2015

unità immobiliari a uso residenziale e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate;

s) impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

t) ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;

u) locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

v) macchina frigorifera: qualsiasi tipo di dispositivo o insieme di dispositivi, nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

z) manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

aa) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

bb) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

cc) occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

dd) organismo esterno: soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti, che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'Allegato C al D.P.R. n. 74/2013;

ee) personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'Allegato C al D.P.R. n. 74/2013. L'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula apposita convenzione;

ff) pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

gg) potenza termica convenzionale: potenza termica del focolare di un generatore di calore diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW;

hh) potenza termica del focolare prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;

ii) potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

ll) potenza termica utile: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;

mm) proprietario: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;

nn) rapporto di controllo di efficienza energetica o rapporto di controllo tecnico: rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

oo) rapporto di prova: documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

pp) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;

qq) rendimento globale medio stagionale: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione

Allegato 1.C – DEFINIZIONI – ALLEGATO 1 LEGGE REGIONE MARCHE 19/2015

tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico;

rr) rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

ss) rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;

tt) responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l'amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.P.R. n. 74/2013;

uu) ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la sistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

vv) scheda identificativa dell'impianto: scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;

zz) servizi energetici degli edifici: servizi costituiti da:

1) climatizzazione invernale, quale fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

2) produzione di acqua calda sanitaria, quale fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

3) climatizzazione estiva, quale compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

4) illuminazione, quale fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

zz-bis) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese (22);

zz-ter) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica (22);

zz-quater) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente (22);

aaa) soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

bbb) sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un generatore nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, con potenza termica non superiore alla potenza del generatore sostituito incrementata per un massimo del 10 per cento;

bbb-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio (23);

ccc) sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

1) prodotto dalla combustione;

2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali l'energia solare, etc.);

3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;

4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

ddd) teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

eee) terzo responsabile dell'impianto termico: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

Allegato 1.C – DEFINIZIONI – ALLEGATO 1 LEGGE REGIONE MARCHE 19/2015

fff) unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

ggg) unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al D.M. 4 agosto 2011;

hhh) valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

(20) Lettera aggiunta dall' *art. 7, comma 1, L.R. 4 luglio 2017, n. 21* .

(21) Lettera aggiunta dall' *art. 7, comma 2, L.R. 4 luglio 2017, n. 21* .

(22) Lettera aggiunta dall' *art. 7, comma 3, L.R. 4 luglio 2017, n. 21* .

(23) Lettera aggiunta dall' *art. 7, comma 4, L.R. 4 luglio 2017, n. 21* .

Tabella 1 – ALLEGATO 3 LEGGE REGIONE MARCHE 19/2015

Periodicità dei controlli di efficienza energetica e cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti di segno identificativo (bollino)

Tipologia di impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza in anni dei controlli di efficienza energetica e della trasmissione all'autorità competente	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl ⁽²⁾	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P > 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P – Potenza termica utile

P_{el} – Potenza elettrica nominale

- h) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
- i) Per gli impianti alimentati a gas metano o GPL aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, per i quali la frequenza con cui sono eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, è uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione a metà della cadenza sopra indicata.

**Tabella 2 – ALLEGATO 7 LEGGE REGIONE MARCHE 19/2015
TIPOLOGIA SEGNI IDENTIFICATIVI**

IMPIANTO		TIPO DI SEGNO IDENTIFICATIVO	SCHEMA GRAFICO
Tipologia	Potenza nominale utile complessiva dell'impianto [kW]		
Generatore di calore a fiamma	Da 10 a 100	A	
	Da 101 a 200	B	
	Da 201 a 300	C	
	Superiori a 300	D	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Da 12 a 100	E	
	Superiori a 100	F	
Impianti alimentati da teleriscaldamento		G	
Impianti cogenerativi		H	

TABELLA 3

MODALITA' ESECUTIVE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA AL FOCOLARE INFERIORE O UGUALE A 100 Kw ALIMENTATI A GAS

ANOMALIE	Cod.	Tipo di anomalia riscontrata sul REE	Disposizioni del manutentore	Compiti del Soggetto Esecutore	Compiti dell'Autorità Competente	Successive azioni o verifiche	Note
PRESCRIZIONE DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL MANUTENTORE	A1	Qualsiasi	Il manutentore ha prescritto la chiusura dell'impianto (l'impianto non può funzionare)	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Emissione di ordinanza di non utilizzo dell'impianto e avvio dell'ispezione a pagamento	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	
	A2	Presenza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente interno (per caldaie a camera aperta installate all'interno)	Il manutentore non ha prescritto la chiusura dell'impianto (l'impianto può funzionare)	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Emissione di ordinanza di non utilizzo dell'impianto e avvio dell'ispezione a pagamento	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	
ANOMALIA GRAVISSIMA	A3	Non idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore e/o indicazione di perdite di combustibile gassoso in ambiente interno	Il manutentore ha semplicemente indicato un valore del tiraggio che non risulta conforme (norma UNI 10845)	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Effettuazione di controllo sull'impianto mediante ispezione a pagamento. Invio informativo al manutentore per inadempienze.	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	
	A4	Problemi di tiraggio in ambiente interno (per caldaie a camera aperta installate all'interno) rilevato dal controllo della pressione del sistema di evacuazione fumi con o senza l'indicazione dell'idoneità del canale da fumo o dei condotti di scarico	Il Manutentore ha indicato una prescrizione e ha segnalato un valore del tiraggio che non risulta conforme (norma UNI 10845)	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	Un tiraggio anomalo si ha quando la depressione all'interno del sistema di evacuazione dei fumi è inferiore a 1 Pa o è compresa tra 1 e 3 Pa e CO ₂ (misurato) è maggiore di 5,4% per il metano o di 6,3% per il GPL (valori validi con temperatura esterna uguale a 20 °C). Non essendo indicato nel rapporto se il generatore è a camera aperta o meno si considera a camera aperta quello con evacuazione dei fumi a tiraggio naturale.
ANOMALIA GRAVE	A5	Ventilazione/aerazione totalmente assente o largamente insufficiente nel locale interno ove è presente il generatore (caldaie a camera aperta installate all'interno)	Il Manutentore ha semplicemente indicato che le aperture di ventilazione/aerazione non sono adeguate o che non sono libere da ostruzioni	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
	A6	CO corretto > 300 ppm in caldaie a camera aperta installate in locali interni in associazione con una sola o entrambe le seguenti situazioni: ventilazione insufficiente e canale da fumo o condotti di scarico non idonei	Il Manutentore ha riportato una prescrizione indicando il valore della CO corretta e l'insufficienza della ventilazione o la non idoneità dei condotti di scarico	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	La norma UNI 10389 indica anomalo un valore della CO corretta superiore o uguale a 1000 ppm, si ritiene comunque che in caldaie a camera aperta installate all'interno, con ventilazione precaria e/o condotti di scarico non buoni, anche un valore di CO sopra i 300 ppm costituisca un potenziale pericolo. Non essendo indicato nel rapporto se il generatore è a camera aperta o meno si considera a camera aperta quello con evacuazione dei fumi a tiraggio naturale.
A7	Locale di installazione non idoneo per caldaie a camera aperta (installazione in camera da letto, in bagno, in locale ove presente generatore di calore a biomassa a camera aperta, presenza di caldaie (o somma di più caldaie) con potenza termica nominale al focolare > 35 kW in ambiente interno)	Il Manutentore ha riportato una prescrizione indicando la non idoneità del locale e il motivo (installazione in bagno, in camera da letto, ecc...)	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.		Non essendo indicato nel rapporto se il generatore è a camera aperta o meno si considera a camera aperta quello con evacuazione dei fumi a tiraggio naturale.
A8	Somma di più anomalie che in sinergia possono generare situazioni di pericolo alto in presenza di caldaie a camera aperta installate all'interno (evacuazione dei fumi a tiraggio naturale)	Il Manutentore ha riportato una prescrizione e ha indicato le varie anomalie attraverso la segnalazione sul relativo campo	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	Anomalie sinergiche (si considera tiraggio non pienamente conforme la depressione rilevata compresa tra 1 e 3 Pa e CO ₂ inferiore a 5,4% per il metano o inferiore a 6,3% per il GPL); 1 - tiraggio non pienamente conforme + ventilazione insufficiente e/o canale da fumo irregolare + tubazione gas irregolare (compreso eventuale forno o piano cottura); 2 - tiraggio non pienamente conforme + ventilazione insufficiente e/o canale da fumo irregolare + piano cottura senza dispositivo di sicurezza per mancanza di fiamma; 3 - tiraggio non pienamente conforme + ventilazione insufficiente e/o canale da fumo irregolare + sistema evacuazione prodotti piano cottura non a norma; 4 - locale inadeguato non di immediato pericolo (es. box) + ventilazione insufficiente e/o canale da fumo irregolare.	

TABELLA 3

MODALITA' ESECUTIVE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA AL FOCOLARE INFERIORE O UGUALE A 100 Kw ALIMENTATI A GAS

ANOMALIE	Cod.	Tipi di anomalia riscontrata sul REE	Disposizioni del manutentore	Compiti del Soggetto Esecutore	Compiti dell'Autorità Competente	Successive azioni o verifiche	Note
ANOMALIA MEDIA	A9	Ventilazione insufficiente e canale da fumo o condotti di scarico non idonei	Il Manutentore ha riportato una prescrizione indicando la non idoneità della ventilazione, dei canali da fumo e condotti di scarico	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il Manutentore ha semplicemente indicato la non idoneità della ventilazione e dei canali da fumo e condotti di scarico	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Effettuazione di controllo sull'impianto mediante ispezione a pagamento. Invio informativo al manutentore per inadempienze.	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	
	A10	Ventilazione insufficiente	Il Manutentore ha riportato una prescrizione indicando la non idoneità della ventilazione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il Manutentore ha semplicemente indicato la non idoneità della ventilazione	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Effettuazione di controllo sull'impianto mediante ispezione a pagamento. Invio informativo al manutentore per inadempienze.	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	
	A11	CO corretto > 300 ppm in caldaie a camera aperta installate in ambienti interni	Il Manutentore ha riportato una raccomandazione indicando la non idoneità del contenuto nei fumi del CO	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il Manutentore ha semplicemente indicato il valore del CO	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Effettuazione di controllo sull'impianto mediante ispezione a pagamento. Invio informativo al manutentore per inadempienze.	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	
	A12	Locale di installazione irregolare per caldaie a camera stagna (installazione in box auto o scantinato e/o locale senza porta REI)	Il Manutentore ha riportato una raccomandazione indicando la non idoneità del locale	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il Manutentore ha semplicemente indicato la non idoneità del locale	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Effettuazione di controllo sull'impianto mediante ispezione a pagamento. Invio informativo al manutentore per inadempienze.	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	
	A13	Somma di più anomalie che in sinergia possono generare situazione di pericolo medie in caldaie a camera stagna installate all'interno (evacuazione dei fumi a tiraggio forzato) o in qualsiasi tipo di caldaia installata all'esterno o in locale esclusivo (vedere note).	Il Manutentore ha fatto una raccomandazione o delle osservazioni e ha indicato le varie anomalie attraverso la segnalazione sul relativo campo	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	Anomale sinergiche (si considera tiraggio non pienamente conforme la depressione rilevata compresa tra 1 e 3 Pa e CO ₂ inferiore a 5,4% per il metano o inferiore a 6,3% per il GPL); 1 - tiraggio non pienamente conforme + ventilazione insufficiente e/o canale da fumo irregolare + tubazione gas irregolare (compreso eventuale forno o piano cottura); 2 - tiraggio non pienamente conforme + ventilazione insufficiente e/o canale da fumo irregolare + piano cottura senza dispositivo di sicurezza per mancanza di fiamma;
			Il Manutentore ha semplicemente indicato le varie anomalie attraverso la segnalazione sul relativo campo	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Effettuazione di controllo sull'impianto mediante ispezione a pagamento. Invio informativo al manutentore per inadempienze.	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	3 - tiraggio non pienamente conforme + ventilazione insufficiente e/o canale da fumo irregolare + sistema evacuazione prodotti piano cottura non a norma; 4 - locale inadeguato non di immediato pericolo (es. box) + ventilazione insufficiente e/o canale da fumo irregolare.
	A14	Problemi di tiraggio in caldaie a camera aperta installate all'esterno o in locali esclusivi (tiraggio inferiore ad 1 Pa o compreso tra 1 e 3 Pa con qualsiasi valore di CO ₂)	Il Manutentore ha fatto una prescrizione e ha indicato un valore del tiraggio che non risulta conforme (norma UNI 10845)	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	Un tiraggio anomalo si ha quando la depressione all'interno del sistema di evacuazione dei fumi è inferiore a 1 Pa o è compresa tra 1 e 3 Pa e CO ₂ (misurato) è maggiore di 5,4% per il metano o di 6,3% per il GPL (valori validi con temperatura esterna uguale a 20 °C). Non essendo indicato nel rapporto se il generatore è a camera aperta o meno si considera a camera aperta quello con evacuazione dei fumi a tiraggio naturale.
			Il manutentore ha semplicemente indicato un valore del tiraggio che non risulta conforme (norma UNI 10845)	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Effettuazione di controllo sull'impianto mediante ispezione a pagamento. Invio informativo al manutentore per inadempienze.	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	
	A15	Canale da fumo irregolare (diametro inferiore a quello previsto dal costruttore, lunghezza eccessiva del tratto sub-orizzontale, numero di curve elevate, pendenza non adeguata, materiale non conforme alle norme)	Il Manutentore ha fatto una raccomandazione e ha indicato l'anomalia con precisione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento		Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il manutentore ha segnalato le anomalie solo attraverso la relativa spunta	Segnalazione tempestiva dell'anomalia all'autorità competente.	Effettuazione di controllo sull'impianto mediante ispezione a pagamento. Invio informativo al manutentore per inadempienze.	In seguito all'ispezione, l'ispettore prescrive gli interventi di adeguamento tecnico da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di mancato adempimento l'autorità competente attiva le procedure di disattivazione dell'impianto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs 164/2000	

TABELLA 3

MODALITA' ESECUTIVE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA AL FOCOLARE INFERIORE O UGUALE A 100 Kw ALIMENTATI A GAS

ANOMALIE	Cod.	Tipo di anomalia riscontrata sul REE	Disposizioni del manutentore	Compiti del Soggetto Esecutore	Compiti dell'Autorità Competente	Successive azioni o verifiche	Note
ANOMALIA BASSA	A16	Assenza di ventilazione o ventilazione insufficiente per il solo piano cottura	Il Manutentore ha fatto una raccomandazione e ha indicato l'anomalia con precisione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento	Invio informativa al manutentore per inadempienze.	Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il manutentore ha segnalato le anomalie solo attraverso la relativa spunta				
ANOMALIA BASSA	A17	Altre anomalie di non immediato pericolo (anche più di una)	Il Manutentore ha fatto una raccomandazione e ha indicato l'anomalia con precisione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento	Invio informativa al manutentore per inadempienze.		
			Il manutentore ha segnalato le anomalie solo attraverso la relativa spunta				
ANOMALIA DI SCARSO RILIEVO	A18	Assenza trattamento dell'acqua per gli impianti che ne hanno l'obbligo	Il Manutentore ha fatto una raccomandazione e ha indicato l'anomalia con precisione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento	Invio informativa al manutentore per inadempienze.	Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il manutentore ha segnalato l'anomalia solo attraverso la relativa spunta	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento			
	A19	CO corretto > 1000 ppm in caldaie a camera stagna installate in locali interni o in caldaie a camera aperta installate all'esterno o in locali esclusivi	Il Manutentore ha fatto una osservazione e ha indicato l'anomalia con precisione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento	Invio informativa al manutentore per inadempienze.		
			Il manutentore ha segnalato l'anomalia solo attraverso l'indicazione del dato	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento			
	A20	Rendimento insufficiente	Il Manutentore ha fatto una osservazione e ha indicato l'anomalia con precisione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento	Invio informativa al manutentore per inadempienze.	Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il manutentore ha segnalato l'anomalia solo attraverso l'indicazione del dato	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento			
	A21	Assenza di dichiarazione di conformità o di rispondenza	Il Manutentore ha fatto una osservazione e ha indicato l'anomalia con precisione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento	Invio informativa al manutentore per inadempienze.	Dopo 60 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il manutentore ha segnalato l'anomalia solo attraverso la relativa spunta	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento			
	A22	Assenza di altra documentazione dell'impianto	Il Manutentore ha fatto una osservazione e ha indicato l'anomalia con precisione	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento	Invio informativa al manutentore per inadempienze.	Dopo 30 giorni dall'invio della lettera e in caso mancato adempimento, l'organismo esterno può effettuare una verifica in campo a pagamento.	
			Il manutentore ha segnalato l'anomalia solo attraverso la relativa spunta	Richiesta di eliminazione del problema tramite lettera raccomandata scritta al responsabile dell'impianto con indicazione dei tempi di adeguamento			

ALLEGATO 13

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Allegato 13 (articolo 7, comma 2, lettere a) e b) e articolo 8, commi 18 e 21, L.R. 19/2015)

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs 192/2005

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'accertamento/ispezione avvenuto/a in data

N°..... è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08

ALLEGATO 17

Dichiarazione di disattivazione impianto termico

Allegato 17 (articolo 9, comma 2, L.R. 19/2015)

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs 192/2005

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

IV/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore n°..... Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n°..... Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n°..... Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Firma

TABELLA 4 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (1) [kW]	Tipo e cadenza dei controlli sulla totalità degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	$10 \leq P \leq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		$P > 100$	Ispezioni in 4 anni
	Combustibile liquido o solido	$10 \leq P < 20$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		$20 \leq P \leq 100$	Ispezioni in 4 anni
		$P > 100$	Ispezioni in 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere / pompe di calore	$12 \leq P \leq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		$P > 100$	Ispezioni in 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	$P > 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni

- f) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
- g) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

TABELLA 5 - Costo delle ispezioni in campo con addebito

TABELLE COSTO DELLE ISPEZIONI IN CAMPO CON ADDEBITO

Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Importo in € ⁽¹⁾
inferiore a 35 kW	80,00
da 35,1 kW a 116 kW	110,00
da 116,1 kW a 350 kW	180,00
superiore a 350 kW	250,00

I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più è applicata una tariffa supplementare pari al 10% dell'importo dovuto per la pertinente classe di potenza dell'impianto.

Altre tipologie d'impianto

Tipologia di impianto	Importo in € ⁽¹⁾
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	80,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	150,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	80,00
Impianti cogenerativi	300,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00

(1) La tariffa comprende l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente verso l'Organismo esterno (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).